

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2024, n. 4-425

**Attivazione e disciplina del registro regionale dei Centri per uomini autori di violenza istituito ai sensi dell'articolo 21 della Legge regionale n. 10 del 4 aprile 2024.**



Seduta N° 29

Adunanza 28 NOVEMBRE 2024

Il giorno 28 del mese di novembre duemilaventiquattro alle ore 16:40 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Elena CHIORINO - Matteo MARNATI - Gian Luca VIGNALE

**DGR 4-425/2024/XII**

**OGGETTO:**

Attivazione e disciplina del registro regionale dei Centri per uomini autori di violenza istituito ai sensi dell'articolo 21 della Legge regionale n. 10 del 4 aprile 2024

A relazione di: Marrone, Chiarelli

Premesso che:

- la Regione Piemonte, in attuazione della legge n.4/2016, art. 20 comma 1, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti del privato sociale, da anni promuove e sostiene la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, al fine di limitare la recidiva favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, sul territorio regionale, compresi gli istituti penitenziari;

- in attuazione dell'art. 23 della LR 4/2016 la Giunta Regionale ha altresì approvato con D.G.R. n.37-6229 del 22.12.2017 e con D.G.R. n. 23-6227 del 16.12.2022 i primi due Piani triennali degli interventi per contrastare la violenza di genere (annualità 2017-2019 e 2022-2024) redatti in stretta collaborazione con la rete dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio nonché con il Centro esperto sanitario.

Dato atto che all'interno di ciascuno dei Piani è presente uno specifico obiettivo che impegna la Regione e tutti i soggetti della rete di sistema- relativo al sostegno e promozione di sperimentazioni di interventi a favore degli autori di violenza e di coordinamento su tutto il territorio regionale, per promuovere maggior coordinamento e sinergia dell'intera rete dei servizi socio-assistenziali e

sanitari, per il contrasto della violenza di genere e delle sue ricadute su tutti i soggetti coinvolti dagli agiti e dalle condotte violente e persecutorie.

Tenuto conto che:

- negli anni 2022-2023, grazie ad un contributo del Dipartimento Pari Opportunità assegnato mediante Avviso pubblico ex art. 26 bis del DL 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si è realizzato il progetto RI.VI.VERE, che ha visto la Regione Piemonte, unitamente ad un partenariato qualificato di Centri del territorio piemontese, impegnata nella realizzazione di un progetto articolato di percorsi formativi specifici per operatori e operatrici dei Centri e professionisti e operatori di primo contatto, e di approfondimenti finalizzati ad individuare rinnovate strategie organizzative e nuovi strumenti di ascolto, presa in carico e trattamento degli uomini autori di violenza, anche al fine di prevenire la recidiva del comportamento violento;
- con il secondo Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere triennio 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 23-6227 del 16.12.2022, è stato individuato uno specifico obiettivo relativo al sostegno e promozione di sperimentazioni di interventi a favore degli autori della violenza, rivolto a rafforzare lo studio e la messa a punto di nuovi strumenti operativi comuni e di innovative metodologie organizzative condivise per l'ascolto e il trattamento degli autori di violenza da parte dei Centri.

Preso atto:

- dell'Intesa del 14 settembre 2022, repertorio atti n. 184/CSR, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che ha sancito i requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza (c.d. C.U.A.V);
- dell'Intesa del 25 gennaio 2024, repertorio atti n. 9/CSR, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che prevede la proroga del periodo transitorio previsto per l'adeguamento dei CUAV ai criteri minimi fissati dall'Intesa sopraccitata, fino al 14.9.2025.

Dato atto che con D.G.R. n. 13-8459 del 22.4.2024 sono state recepite sul territorio regionale le suddette Intese n. 184/CSR del 14.9.2022 e n. 9/CSR del 25.1.2024 ed è stato istituito il Tavolo di coordinamento regionale dei Centri per uomini autori o potenziali autori di violenza con le seguenti funzioni:

- confronto, scambio di informazioni e condivisione di esperienze,
- programmazione delle iniziative inerenti il tema specifico
- consultazione sul riparto dei finanziamenti ad iniziativa regionale e/o statale per le tematiche di cui trattasi.

Dato atto che la Legge regionale n. 10 del 4 aprile 2024 “Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024”, all'art.21 prevede l'Istituzione del registro regionale dei centri per uomini autori o potenziali autori di violenza disciplinando quanto segue:

“Per l'iscrizione al registro regionale, i Cuav sono tenuti, in modo cumulativo a:

- a) avere sede in Piemonte;
- b) essere istituiti dagli enti e organizzazioni previsti dall'Intesa di cui al comma 1;
- c) essere in possesso dei requisiti previsti dall'Intesa

La perdita di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 comporta la cancellazione dal registro regionale.

Nel registro regionale devono risultare l'ente o l'organizzazione titolare del Cuav, la sede e l'ambito territoriale di attività.

L'iscrizione al registro regionale è condizione per accedere, da parte dei soggetti titolari dei Cuav, all'assegnazione dei contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore.

Il registro regionale è pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

L'attivazione, la tenuta e il periodico aggiornamento del registro sono realizzati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.”

Ritenuto pertanto opportuno:

- procedere all'attivazione di apposito registro regionale, così da consentire l'iscrizione agli enti e alle organizzazioni che svolgono attività per gli autori e potenziali autori di violenza di genere sul territorio regionale e che risultano in possesso dei requisiti previsti dall'Intesa del 14 settembre 2022, repertorio atti n. 184/CSR, e rispondenti a quanto previsto dall'art. 21, comma 2, della Legge regionale n. 10 del 04 aprile 2024;
- approvare la disciplina per la tenuta, l'iscrizione e il periodico aggiornamento del registro regionale per CUAV del territorio regionale secondo quanto contenuto nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- individuare nella Direzione Welfare, Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale la struttura regionale competente all'attuazione di quanto contenuto nel presente provvedimento.

Rilevata la necessità di prevedere un periodo transitorio per la prima fase di iscrizione, fino al 14.9.2025, data di scadenza per l'adeguamento ai requisiti minimi per i Centri per uomini autori di violenza previsti dell'Intesa Rep 184/CSR del 14.9.2022, fissata dall'Intesa Rep. atti n. 9/CSR del 25 gennaio 2024.

Dato atto che l'iscrizione al registro regionale, secondo quanto stabilito all'art. 21 comma 5 della sopracitata L.R. 10/2024, conclusa la fase transitoria, sarà condizione per accedere, da parte dei soggetti titolari dei CUAV, all'assegnazione dei contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore.

Ritenuto di demandare ad apposita Determinazione Dirigenziale l'approvazione della modulistica e delle modalità per l'iscrizione al Registro regionale.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del

25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visto l’art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.;

vista la L.119/2013;

vista l’Intesa n. 184/CSR del 14 settembre 2022,

vista l’Intesa n. 9/CSR del 25 gennaio 2024.

*delibera*

1) di attivare il registro regionale dei centri per uomini autori o potenziali autori di violenza (CUAV), istituito ai sensi della legge n.4/2016, art. 20 comma 1, al fine di consentire l’iscrizione degli enti ed organizzazioni che svolgono attività per gli autori e potenziali autori di violenza di genere sul territorio regionale e che risultano in possesso dei requisiti previsti dall’Intesa del 14 settembre 2022, repertorio atti n. 184/CSR, e rispondenti a quanto previsto dall’art. 21, comma 2, della Legge regionale n. 10 del 04 aprile 2024;

2) di approvare la disciplina per la tenuta, l’iscrizione e il periodico aggiornamento del registro regionale per CUAV del territorio regionale, secondo quanto contenuto nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di prevedere un periodo transitorio per la prima fase di iscrizione, fino al 14.9.2025 , data di scadenza per l’adeguamento ai requisiti minimi per i Centri per uomini autori di violenza previsti dell’Intesa Rep 184/CSR del 14.9.2022, fissata dall’Intesa Rep. atti n. 9/CSR del 25 gennaio 2024;

4) di dare atto che l’iscrizione al registro regionale, secondo quanto stabilito all’art. 21 comma 5 della sopracitata L.R. 10/2024, conclusa la fase transitoria, sarà condizione per accedere, da parte dei soggetti titolari dei CUAV, all’assegnazione dei contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore;

5) di individuare il Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale quale struttura regionale competente all’attuazione dell’iscrizione, tenuta, e periodico aggiornamento del registro regionale per i CUAV del territorio regionale secondo quanto contenuto nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione;

6) che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Allegato

## **Linee guida per l'iscrizione al registro regionale dei Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere**

### **1. Registro regionale dei Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere**

Ai sensi dell'art. 21 della L.R. n.10 del 4.4.2024 è istituito presso la Direzione Welfare - Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, che ne cura l'attuazione, il Registro regionale dei Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere.

### **2. Articolazione Registro**

Il Registro regionale per Centri per uomini autori di violenza (C.U.A.V.) è costituito da un'unica sezione alla quale possono essere iscritti:

- a) Enti pubblici e locali, in forma singola o associata,
- b) Enti del servizio sanitario quali (a titolo non esaustivo) le Aziende Sanitarie Locali,
- c) Enti ed organismi del Terzo settore iscritti al R.U.N.T.S.,
- d) soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di concerto, intesa o in forma associata.

Nel registro regionale devono risultare l'ente o l'organizzazione titolare del Cuav, la sede e l'ambito territoriale di attività.

### **3. Requisiti per l'iscrizione al Registro**

Gli Enti e organismi del Terzo settore di cui alla lettera c), devono, inoltre:

- a) aver maturato comprovate esperienze e competenze nell'ambito degli interventi di presa in carico e accompagnamento degli uomini autori di violenza aiutandoli ad acquisire consapevolezza sulle conseguenze della violenza agita e nella riflessione su modelli relazionali paritari e sulla genitorialità positiva, per un periodo di almeno 3 anni consecutivi;
- b) essere iscritti, laddove previsto, nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- c) avere nello Statuto tra gli scopi sociali o tra le finalità, in maniera prevalente, i temi del contrasto alla violenza contro le donne, coerentemente con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, e aver maturato un'esperienza almeno triennale nei programmi con uomini autori di comportamenti violenti.

Ogni soggetto iscritto al registro deve garantire il possesso di tutti i requisiti di cui all'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere - Repertorio atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022, in particolare per quanto concerne:

- il lavoro di rete (art.2 Intesa),
- i requisiti strutturali e organizzativi (art.3 Intesa),
- il personale (art 4 intesa),

- le prestazioni minime garantite (art.5 Intesa),
- la sicurezza delle vittime (art.6 Intesa)
- e le attività di monitoraggio dei dati (art.7 Intesa).

I C.U.A.V. operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, e mantengono rapporti costanti e funzionali, anche mediante la sottoscrizione di protocolli di rete, con le strutture cui compete la prevenzione e la protezione delle vittime e la repressione dei reati di violenza, quali Centri antiviolenza, Servizi sociali degli Enti locali, Servizi ospedalieri e specialistici del Servizio sanitario regionale, Servizi giudiziari, Forze dell'ordine, Tribunali, Ordini professionali, Istituti scolastici di ogni ordine e grado operanti nel territorio.

Come previsto dalla L.R. 10/2024 per l'iscrizione al registro regionale, i CUAV sono tenuti ad avere sede in Piemonte.

#### **4. Procedura per l'iscrizione al Registro**

L'istanza di iscrizione al Registro regionale dei C.U.A.V. deve essere presentata alla Regione Piemonte – Direzione Welfare – Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale tramite posta elettronica certificata del Settore: [famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it](mailto:famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it), indicando nell'oggetto "L.R. 10/2024. Richiesta iscrizione al Registro regionale dei Centri per uomini autori di violenza".

#### **5. Iscrizione al Registro regionale**

L'iscrizione al registro è disposta entro 90 giorni dalla data di ricevimento della pec da parte della Direzione Welfare, con Determinazione del Dirigente del Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, da notificare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con avviso di ricevimento al soggetto interessato e da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Le istruttorie non perfezionate a seguito di comunicazione con richiesta di integrazione da parte della competente Direzione, si considerano decadute nei termini di legge in materia di procedimenti amministrativi, scaduti i quali il Dirigente del Settore competente adotterà un provvedimento di diniego sull'istanza di iscrizione.

#### **6. Fase transitoria**

La fase transitoria è da intendersi entro i termini fissati dall'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere - Repertorio atti n. 9/CSR del 25 gennaio 2024, che fissa nel 14.9.2025 la scadenza del periodo transitorio per l'adeguamento ai requisiti dell'Intesa Rep 184/CSR del 14.9.2022.

I C.U.A.V. sono tenuti ad iscriversi al registro regionale entro la conclusione della fase transitoria di istituzione del Registro regionale dei C.U.A.V. con le modalità individuate nel presente atto: a conclusione della fase transitoria, l'iscrizione al registro regionale sarà condizione per accedere, da parte dei soggetti titolari dei CUAV, all'assegnazione dei contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore.

## **7. Procedure per le istanze di adeguamento**

Le istanze di adeguamento presentate dagli enti e organizzazioni titolari di Centri per uomini autori di violenza iscritti al registro regionale sono sottoposte alla medesima disciplina delle procedure relative alle istanze di iscrizione.

## **8. Cancellazione dal Registro regionale**

Nel caso in cui gli enti e le organizzazioni iscritti al registro perdano uno dei requisiti previsti, l'Amministrazione regionale avvia d'ufficio il procedimento di cancellazione dal registro stesso, previa diffida scritta ed assegnazione di un termine per regolarizzare o per ripristinare il possesso cumulativo dei requisiti necessari.

Decorso il termine di 90 giorni dall'avvio del procedimento, lo stesso si conclude con l'adozione di un provvedimento di cancellazione dal registro regionale.

Nel caso in cui gli enti e le organizzazioni iscritti all'albo presentino richiesta scritta e motivata di cancellazione dal registro, l'Amministrazione regionale avvia il procedimento di cancellazione che si conclude, entro il termine di 90 giorni dall'avvio del procedimento, con l'adozione di un provvedimento di cancellazione dal registro regionale.

## **9. Tenuta e pubblicità del Registro regionale**

L'attivazione, la tenuta e il periodico aggiornamento del registro sono realizzati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

L'estratto del registro regionale è pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte con i relativi aggiornamenti.

In sede di prima attuazione, la prima pubblicazione avviene entro 30 giorni dalla chiusura del periodo transitorio di cui al Punto 6.

## **10. Responsabile del procedimento.**

Ai sensi della legge n. 241/90 e s. m. i., il responsabile del procedimento d'iscrizione è individuato nel Dirigente pro-tempore del Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Direzione Regionale Welfare.